



Prot. n. 0244/2004/MPP

Oggetto: richiesta riguardante informazioni circa la figura e le funzioni del presidente del consiglio comunale in un paese di 6.000 abitanti al fine di valutare una eventuale candidatura alle prossime elezioni amministrative.

Egregio signore,

In riferimento alla Sua richiesta, la materia relativa agli amministratori degli enti locali è disciplinata dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (che può trovare sul sito [www.padaniaoffice.org](http://www.padaniaoffice.org)).

Per quanto riguarda la presidenza del consiglio comunale, l'art. 39 del Testo Unico distingue tra comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (e province) e comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

E' previsto che i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Si tratta quindi di un obbligo di legge.

Pertanto, la prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti (è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri).

Invece, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco salvo differente previsione statutaria. Quindi, il D. Lgs 267/2000 stabilisce che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio comunale, il quale assume le funzioni dal momento della sua elezione.

Si tratta quindi di una facoltà rimessa ad una disposizione statutaria.

Per quanto riguarda le funzioni, al presidente del consiglio è attribuito il compito di convocare e dirigere i lavori del consiglio, mantiene l'ordine, assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle deliberazioni e ha facoltà di sospendere il consiglio. Sempre secondo l'art. 39, il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine dl giorno le questioni richieste. Inoltre, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri; programma le adunanze del consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno; adempie alle altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Occorre comunque tenere presente che, in ogni caso, il presidente del consiglio deve essere uno dei consiglieri che fanno parte del consiglio comunale. Quindi, ai fini delle Sue valutazioni, occorrerà innanzitutto che siano espresse un numero di preferenze tali da consentire l'elezione.

Per completezza di informazione, la sentenza n. 540 del 27 ottobre 2003 del Tar Emilia Romagna sezione di Parma, stabilisce che in caso di decadenza del sindaco, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche il vicesindaco può svolgere le funzioni di presidente del consiglio comunale. Nel caso specifico il vicesindaco, pur essendo stato eletto, si era dimesso dalla carica di

consigliere comunale per assumere la delega di assessore esterno. Il Tar Emilia Romagna, richiama il primo comma dell'articolo 53 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni (che devono svolgersi alla prima tornata elettorale utile), le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Sempre l'articolo 53 dispone in caso di dimissioni del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Il Tar quindi stabilisce che, verificandosi quando previsto dal primo comma dell'articolo 53, il vicesindaco anche se esterno può presiedere il consiglio comunale. Mentre, se si verificano le dimissioni del sindaco, il vicesindaco non sostituisce il sindaco, dato che la legge prevede espressamente il commissariamento dell'ente.

Con l'occasione porgo cordiali saluti padani.

Dott.ssa Maria Piera Pastore

Milano, 11 gennaio 2004